IX LEGISLATURA
50^ Seduta
Mercoledì 24 ottobre 2012

Deliberazione n. 239 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Norme per l'attuazione del d.lgs 81/2008 in materia di sanzioni.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 44, assenti 6

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Salerno e gli interventi dei Consiglieri Aiello Ferdinando, Censore, Salerno, Giordano, Nucera, essendo stati approvati separatamente i nove articoli della proposta di legge in argomento, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 44, a favore 44 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 25 ottobre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

Allegato alla deliberazione
n. 239 del 24 ottobre 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO.

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SANZIONI

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2012.

Reggio Calabria, 24 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)

RELAZIONE

La legge 3 agosto 2007 n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", recepita dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, focalizza l'attenzione sul problema della sicurezza e sugli infortuni sul lavoro. Alle ASP, per il tramite dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPISAL), sono attribuite le competenze in materia di promozione e tutela della salute dei lavoratori, svolgendo attività di vigilanza e controllo sul rispetto, da parte delle aziende, sia private che pubbliche, delle leggi di tutela della salute dei lavoratori, nonché per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La vigilanza negli ambienti di lavoro (industrie, attività artigianali e commerciali, cantieri edili, ospedali, scuole, strutture sanitarie, uffici, ecc.) viene svolta con personale "sanitario" e "tecnico".
Ai Servizi di Prevenzione delle ASP spettano, oltre ai compiti istituzionali di Polizia Giudiziaria, interventi di informazione e di assistenza alle Aziende per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, promozione di iniziative di formazione ed educazione alla salute nell'ambito dei rischi professionali, partecipazione alla formulazione dei pareri igienico-sanitari per la costruzione e le modifiche edilizie degli insediamenti produttivi, rilascio di pareri sui piani di lavoro e valutazioni tecnico-professionali su problematiche relative alle bonifiche dell' amianto. L'ampliarsi dell'operatività nel settore della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'evolversi della normativa e l'attuazione dei progetti inseriti nei "Piani Regionali di Prevenzione 2011-2012", nonché la necessità di raggiungere i gravosi obiettivi di vigilanza e prevenzione, hanno accresciuto l'impegno richiesto alle Aziende Sanitarie ed ai Servizi P.I.S.A.L. che devono essere orientati verso strategie più marcatamente di prevenzione e promozione e non solo repressive. Per superare queste difficoltà ed assicurare adeguate risorse alle politiche della prevenzione nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/2008 ha testualmente previsto all'art. 13, comma 6), che: "L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL." Tali fondi pertanto vanno ad integrare quelli già previsti dal riparto del Fondo Sanitario Regionale o da altre forme di finanziamento per progetti o piani di intervento.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 25 ottobre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

Art. 1
(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono attuazione dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e degli articoli 13, comma 6, e 14, commi 2, 3, 5, 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2
(Iscrizione proventi)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 758 del 1994 e dai pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) che lo ha adottato a seguito dell'accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 14, commi 2, 3, 5 lettera b, 8, del d.lgs n. 81 del 2008, sono destinati, dall'entrata in vigore della presente legge, in un apposito capitolo di spesa gestito dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 3
(Istituzione appositi capitoli di bilancio)

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 2 della presente legge sono introitati dalla Regione Calabria che istituisce apposito capitolo di entrata e correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, gestito dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria.

Art. 4
(Ripartizione tra le ASP)

1. Le somme di cui ai precedenti articoli sono ripartite tra le ASP della Regione Calabria, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai Servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro delle medesime ASP documentate e congruenti alla pianificazione regionale.

Art. 5
(Destinazione proventi)

1. Le somme che si renderanno disponibili sul corrispondente capitolo di bilancio regionale saranno destinate ai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ASP che le hanno prodotte. Tali somme incrementano il budget economico riservato al dipartimento di prevenzione derivante dal fondo sanitario regionale.

2. Le somme introitate dalla Regione sono attribuite in misura proporzionale agli importi derivati dall'applicazione, da parte dei rispettivi servizi dei dipartimenti di prevenzione, dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994 e dell'articolo 14, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Art. 6
(Finalità dei proventi)

1. Le quote dei proventi di cui all'articolo 5, comma 1, destinate ai servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (PISAL) delle ASP, sono finalizzate a:

a) migliorare le tecnologie e le attrezzature informatiche e strumentali utilizzate dai Servizi PISAL;

b) implementare la funzionalità dei Servizi PISAL;

c) favorire la formazione, informazione e aggiornamento degli operatori;

d) promuovere l'attività di assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio;

e) progetti incentivanti per il personale addetto alle prestazioni specifiche di ispezione e vigilanza (fino a un massimo pro capite di euro 5.000 annue).

Art. 7
(Modalità attuative)

1. È demandata alla Giunta regionale l'istituzione dell'apposito capitolo di entrata e del correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché la determinazione dei termini e delle modalità di versamento dei proventi di cui all'articolo 2 ed i relativi flussi informativi al fine di consentire il necessario monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

Art. 8
(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.